

CONTENZIOSO

Esecuzione della sentenza di annullamento di un atto impositivo

di Dottryna



Nell'ambito del processo tributario, la disciplina che regola l'esecuzione della sentenza di accoglimento è stata oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 156/2015.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza, nello specifico, la disciplina dell'esecuzione della sentenza di annullamento di un atto impositivo.

Con l'introduzione dell'[articolo 67-bis D.Lgs. 546/1992](#), ad opera del **D.Lgs. 156/2015**, è stato sancito il principio della immediata esecutività delle sentenze, secondo cui **le sentenze delle Commissioni tributarie depositate dal 1° giugno 2016 sono esecutive**.

Ciò significa che nel sistema delineato dal **D.Lgs. 156/2015**, contrariamente a quanto previsto dal vecchio regime per le sentenze depositate sino al 31/05/2016, **non è più previsto un trattamento differenziato in base al tipo di controversia**, ma sono esecutive tutte le sentenze, indipendentemente dal fatto che siano state emesse nei giudizi aventi ad oggetto **atti impositivi, dinieghi di rimborso** ovvero **atti relativi alle operazioni catastali**.

Con particolare riguardo alla sentenza di annullamento di un atto impositivo, ai sensi dell'[articolo 68, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), se depositata dal 1° gennaio 2016, il **tributo corrisposto in eccedenza** con i relativi interessi deve essere **rimborsato d'ufficio entro 90 giorni** dalla notificazione della sentenza.

In caso di **mancata esecuzione del rimborso**, il contribuente può esperire direttamente, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento, il **giudizio di ottemperanza** dinanzi alla Commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale.

Ai sensi dell'[articolo 19 D.Lgs. 472/1997](#), la medesima disciplina sopra esposta è applicabile alla **restituzione delle sanzioni** per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016. Quindi, anche

in questo caso vale l'obbligo del **rimborso d'ufficio entro 90 giorni** dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di inerzia dell'Amministrazione finanziaria, la possibilità di esperire direttamente il **giudizio di ottemperanza**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)